



## **Decreto Dirigenziale n. 83 del 01/09/2017**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO ALL'"IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI INERTI NON PERICOLOSI SITO NEL COMUNE DI SANT'ANASTASIA (NA) IN VIA ROMANI COSTANZI 115" - PROPONENTE SABBIA EDIL DI NAPPI LUCIA C. S.A.S. - CUP 7883.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
  - sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
    - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
    - gli istruttori VIA/VI/VAS;
  - il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- g. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- h. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- i. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

- j. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- k. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- l. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che " *nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- m. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto che " *nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*";

**CONSIDERATO:**

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 456187 del 05/07/2016 e contrassegnata con CUP 7883, la Sabbia Edil di Nappi Lucia C. S.a.s., con sede nel Comune di Sant'Anastasia alla Via Romani Costanzi 115, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa all'"*Impianto di recupero rifiuti speciali inerti non pericolosi sito nel Comune di Sant'Anastasia (NA) in Via Romani Costanzi 115*";
- b. che in data 14/07/2016 l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla dott.ssa Maria Teresa Campagna e dalla dott.ssa Rita Console - successivamente sostituita in data 06/07/2017 dal dott. Filippo Silvestri - tutti funzionari della U.O.D. 06;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 19884 del 11/01/2017, la Sabbia Edil di Nappi Lucia C. S.a.s. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 88987 del 08/02/2017;
- d. che, alla luce di quanto stabilito dal D.D. n. 796 del 09/06/2014 avente ad oggetto "*Piano Regionale di bonifica. DM Ambiente n. 7/2013. Approvazione Linee Guida per esecuzione indagini preliminari*", la U.O.D. 06 ha chiesto al Comune di Sant'Anastasia, con propria nota prot. reg. n. 18156 del 11/01/2017, quali fossero le proprie determinazioni circa la necessità o meno di procedere alle indagini preliminari con riferimento all'intervento in parola;
- e. che il proponente - in riscontro alla sopra citata nota prot. reg. n. 18156 del 11/01/2017, ha trasmesso ulteriori chiarimenti acquisiti al prot. reg. n. 39759 del 19/01/2017;

**RILEVATO:**

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 17/05/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:  
"*vista l'indeterminatezza delle informazioni fornite dal proponente persistente anche in quelle richieste a chiarimento e viste le criticità emerse durante l'istruttoria illustrate al punto 8.1(\*) e relative note istruttorie riguardanti la delicatezza del sito dal punto di vista morfologico ed urbanistico*

evidenziando, all'interno di una descrizione fornita dal proponente probabilmente incompleta dell'intero impianto (dall'analisi delle ortofoto, dal 1997 ad oggi, si evince una superficie investita nettamente maggiore a quella riportata dal proponente All. 1 alla scheda istruttoria), una impermeabilizzazione irreversibile del suolo agricolo con perdita progressiva dello stesso ritiene l'intervento potenzialmente impattante nell'area de quo e pertanto **decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.**

(\*) 8.1 Inquadramento del progetto/intervento rispetto agli strumenti di pianificazione

Descrivere brevemente l'inquadramento e la coerenza del progetto con riferimento agli strumenti di pianificazione pertinenti (piani territoriali e di settore) e riportare eventuali note istruttorie

Dal certificato di destinazione urbanistica Prot.3595 del 03/02/2017 si evince che la zona di localizzazione dell'intervento, definita dalla particella 1134 del Foglio 10 del Comune di Sant'Anastasia, è classificata per la maggior parte della superficie come zona "E Agricola" e per una piccola parte della superficie come zona "F4" Verde di rispetto Stradale.

Si riportano di seguito le prescrizioni urbanistiche previste dal P.R.G. Per la zona "F4" Verde di rispetto stradale nonché per la zona "E" Agricola:

ZONA "F4" VERDE DI RISPETTO STRADALE

Vedi prescrizioni di cui al punto 1.7 del titolo II degli indirizzi di cui alla L.R. 14/82\* e successive disposizioni di legge.

\*1.7 Destinazione d'uso, di tutela e salvaguardia.

Le destinazioni d'uso e le norme di salvaguardia per la protezione idro - geomorfologica del territorio saranno precisate nella loro specificità dai Piani territoriali: tuttavia occorre che i Piani comunali comprendano prescrizioni grafiche e normative capaci di salvaguardare la pubblica incolumità e di impedire la degradazione dell'ambiente, del suolo e delle risorse naturali, si suggerisce quindi, e fino all'approvazione dei Piani territoriali, che negli strumenti urbanistici siano garantite attraverso idonee specificazioni almeno le seguenti destinazioni d'uso, di tutela e salvaguardia:

- una fascia di rispetto comunque non inferiore a quella disposta dal DM 1° aprile 1968, n. 1404, deve essere prevista a protezione di nastri stradali e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri edificati esistenti per la salvaguardia della viabilità, per gli ampliamenti delle corsie e l'insediamento di ulteriori eventuali allacciamenti;

- nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt. 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a mt. 6,00;

- nelle fasce di rispetto di cui ai punti precedenti non possono essere autorizzate nuove costruzioni ad uso residenziale, produttivo, industriale, artigianale e commerciale; sono da ritenersi ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato della natura e delle coltivazioni agricole, parcheggi pubblici;

- lo strumento urbanistico generale potrà prevedere che in dette fasce a titolo precario, possa essere concessa la realizzazione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati;

- nelle fasce di rispetto delle Ferrovie, fermi restando i divieti di cui all'art. 235 della legge 20 marzo 1965, n. 2248 e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazioni o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico;

- nelle aree ricadenti nella fascia di metri 100 dal perimetro dei Cimiteri non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni.

Sono tuttavia da consentirsi la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di strade e di parcheggi;

- nelle fasce di rispetto di corsi d'acqua e dei laghi, possono essere consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione dello stato della natura;

- lungo le sponde dei fiumi, dei laghi, dei torrenti, nonchè dei canali è vietata ogni nuova edificazione, oltre che le relative opere di urbanizzazione per una fascia di profondità del limite del demanio di:

a) per i fiumi mt. 25 al di sopra la quota di 500 slm, mt. 50 al di sotto della detta quota;

b) lungo i torrenti a scarsa portata mt. 10;

c) dal limite degli argini maestri e delle zone golenali mt. 50;

d) dalla sponda dei laghi mt. 160;

e) lungo le coste del mare: con le modalità previste dalla vigente legge regionale 13 maggio 1974, n. 17 e successive modifiche.

Per gli edifici rurali, ad uso residenziale e non (purché stabilmente utilizzati per la condizione del fondo agricolo da proprietari coltivatori diretti, da proprietari conduttori in economia, da imprenditori agricoli a titolo principale, da coloni, affittuari o mezzadri), esistenti nelle fasce di rispetto di cui sopra, possono essere consentiti, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale, aumenti di volume non superiore al 10% di quello preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell' infrastruttura da salvaguardare.

L'esercizio delle attività estrattive è consentito nel rispetto delle leggi statali e regionali e comunque nella salvaguardia dei lavori ambientali ed idrogeomorfologici.

La concessione del Sindaco è rilasciata solo all' avente titolo munito dell'autorizzazione prevista dalla legislazione in materia.

Le superficie coperte per la realizzazione delle opere connesse all' esercizio estrattivo non possono superare un decimo dell'area di proprietà e sono rilasciate dal Sindaco in assenza di pericolo per l'inquinamento delle acque superficiali o profonde.

I contributi per le concessioni di cui sopra vengono determinati, a norma dell'art. 10, I comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

#### ZONA "E" AGRICOLA

Le zone agricole sono regolamentate dalle restrizioni di cui al punto 1.8, del Titolo II degli Indirizzi Programmatici allegati alla Legge Regionale 20/03/1982 n.14.

L'iter amministrativo per questo impianto, dalla documentazione presentata dal proponente, è risultato il seguente:

1. In data 13/07/1994 l'intervento è stato oggetto di autorizzazione in sanatoria per (si legge dal documento di concessione) "l'installazione di macchinari per la lavorazione e vagliatura di sabbia e pietrisco vulcanico e relativo deposito, in località Romani Costanzi, sulla particella catastale 19 del foglio di mappa n.10 di questo Comune; visti i disegni e gli altri elaborati tecnici allegati alla domanda stessa, redatti dal geom. Bove carmine...,

Visto il parere favorevole espresso dall'U.S.L. n.29 Servizio Ecologia Somma Vesuviana con nota prot. 968/EC del 29/04/84;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 10/05/94 verb. n.8;

....

#### RILASCIA

....

#### CONCESSIONE IN SANATORIA

per l'installazione di macchinari per la lavorazione e vagliatura di sabbia e pietrisco vulcanico e relativo deposito, in località Romani Costanzi, sulla particella catastale 19 del foglio di mappa n.10 di questo Comune.

Si allega copia del grafico, composto da n.1 tavola, redatto dal Geo. Bove carmine.

La presente concessione è subordinata alle seguenti rescizioni dettate dall'U.S.L. n. 29 Servizio Ecologia Somma Vesuviana con nota

citata in premessa: l'attività venga sempre svolta nell'osservanza delle leggi vigenti (art.216 T.U.LL.SS.; D.P.C.M. 31/03/31 limiti di esposizione al rumore; art. 21 D.P.R. 303/56 difesa contro le polveri; legge 203/88 e ss.ii inquinamento atmosferico.)"

2. In data 27/07/1999 veniva rilasciata dalla PROVINCIA DI NAPOLI – CITTA'

METROPOLITANA (Area Tutela Ambientale – Direzione Tutela del Suolo) l'autorizzazione di inizio attività di messa in riserva e trattamento dei residui classificati dall'allegato n.1 del DMA 05/02/98. Veniva precisato, inoltre, che la comunicazione andava rinnovata ogni cinque anni oppure, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero o di smaltimento.

3. Trascorsi i 5 anni l'autorizzazione non è stata rinnovata e agli atti risulta la seguente documentazione:

In data 20/06/2003 la PROVINCIA DI NAPOLI – CITTA' METROPOLITANA (Area Tutela Ambientale – Direzione Amministrativa) scriveva: “che la continuazione/inizio attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, deve essere rinnovata ogni 5 anni. La comunicazione può essere presentata già 120 giorni prima della scadenza e invitava la Ditta Sabbia Edil a produrre comunicazione di rinnovo entro al massimo il 20/10/2003.

A tal proposito, al fine di comprovare la conformità dell'attività di che trattasi al disciplinare tecnico / amministrativo in vigore, alle norme in materia ambientale nonché al rispetto delle norme urbanistiche, sanitarie e di sicurezza, a corredo della comunicazione del rinnovo deve essere prodotta la seguente documentazione, in duplice copia e conforme ai modelli in calce allegati:

- Autorizzazione Comunale sanitaria per l'esercizio delle attività;
- Nulla osta comunale in ordine alla compatibilità dell'attività sotto il profilo urbanistico e/o edilizio – territoriale;
- Certificazione attestante che le opere edilizie e i manufatti sono agibili per lo svolgimento di attività (certificato di agibilità o dichiarazione sostitutiva di notorietà di possesso di certificazione di agibilità/agibilità accertata ai sensi dell'art.4 del DPR 425/94 – Allegato 4);
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti (Allegato n°1) da parte del titolare e/o legale rappresentante;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che le operazioni di recupero dei rifiuti vengono effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro (Allegato 2);
- Autorizzazione per l'emissione in atmosfera ai sensi del DPR 203/88 e / o DPR 25.07.1991;
- Autorizzazione allo scarico dei reflui risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti qualora prevista dal D.L.vo 152/99 e s.m.i.;
- Piano per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 626/94;
- Conformità dell'impianto alle norme L. 46/90;
- Certificazione e prevenzione incendi (CPI) rilasciata dai vigili del fuoco;
- Relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dell'attività, delle tipologie dei rifiuti trattati con i relativi codici CER (nuovo catalogo dei rifiuti) del rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.98 e con l'attestazione che il sito/impianto e le operazioni di recupero non hanno subito nessuna variazione rispetto alla comunicazione di inizio / continuazione dell'attività precedente;
- Rappresentazione grafica, in scala adeguata, dell'impianto industriale con relativa planimetria catastale o stralcio aerofotogrammetrico, stralcio in PRG, piante, prospetti e sezioni, stralcio e foglio mappale, particella catastale, comune;

Di allegare, inoltre, in copia a firma di un professionista abilitato:

1. Analisi chimico – fisica ai fini della caratterizzazione dl rifiuto, ai sensi dell'art. 8 del DM 05.02.98, che dovrà essere rinnovata ogni due anni e comunque, in caso di modifiche sostanziali del processo di produzione;
  2. Analisi e quadro riassuntivo delle emissioni prodotte dalle attività di recupero.
  3. ...OMISSISIS...”
4. In data 30/10/2000 con ingiunzione n.141 il comune di Sant'Anastasia ingiungeva la Sig.ra Vicinanza Carmela (si presuppone vecchia proprietaria del fondo) a demolire, in assenza di concessione edilizia, adiacente e retrostante ad un corpo di fabbrica preesistente di circa 30 mq, adibito ad uso ufficio, sito alla via Romani Costanzi località masseria Sciacca, ha

realizzato un piano terra composto da una parete in c.a., lunga 8 metri circa e n°6 pilastri in c.a. Alti a ml circa, con relativo solaio in c.a. Per una superficie di 70mq. Circa. Il tutto completo di tompagnature in pietre tufacee, intonaco bianco e predisposizione dell'impianto idraulico, mentre all'interno del manufatto ha realizzato delle tramezzature ricavando n°4 vani della misura di mt. 2X1 circa a dritti a spogliatoio e bagni completi di pavimentazione. In sopraelevazione al predetto piano terra, su tutta la superficie di circa 100mq, ha realizzato un primo piano composto da n° 9 pilastri in c.a. Con relativo solaio di copertura in c.a., completo di tompagnatura, in mattoni, n°8 infissi esterni, porta di ingresso, pavimenti, contro-soffitta, tramezzature interne e predisposizione di tutti gli impianti tecnologici. Inoltre, ha realizzato una rampa di scale di accesso al corpo di fabbrica al primo piano;

Visto l'atto aggiuntivo n.29 del 10/03/2000 emesso a carico della Sig. ra Vicinanza Carmela, per la demolizione del manufatto edilizio sopra dettagliatamente descritto realizzato in assenza di concessione edilizia ...

Visto il parere sfavorevole espresso dalla commissione edilizia nella seduta del 22/05/2000 verbale n°22;

Visto l'atto prot. 7375 del 01/06/2000 con il quale è stata respinta la richiesta di concessione edilizia prot. 6316/2000 perché la destinazione del manufatto non corrisponde a quella prevista dal P.R.G. Vigente, in quanto la zona oggetto dell'intervento è classificata come zona "E" agricola e per la quale le norme di attuazione del P.R.G. Prevedono solo costruzioni rurali per la conduzione del fondo, mentre l'intervento realizzato si riferisce al manufatto adibito ad uffici e servizi igienici sanitari al servizio di un impianto per la lavorazione e vagliatura di inerti;

**INGIUNGE**

la demolizione del fabbricato in quanto illegittimo, realizzato in assenza di concessione edilizia alla via Romani Costanzi località masseria Sciacca...sopra dettagliatamente descritto, nonché il ripristino del primitivo stato dei luoghi, entro 90 gg dalla data di notifica all'interessata.

5. Con DD n°578 del 9/12/2008 veniva rilasciata autorizzazione alle emissioni in atmosfera dalla Giunta Regionale Campania - A.G.C. 5 ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE.

- Il comune di Sant'Anastasia ha espresso parere favorevole poiché l'impianto, pur insistendo su un'area agricola è dotato ab origine di concessione edilizia per l'attività in questione e pertanto non si ravvede incompatibilità urbanistica;
- l'ASL NA 4 rifacendosi alla nota del Capo Servizio SISP 2159/07, atteso che l'impianto insiste in zona agricola, ha espresso parere negativo;
- il rappresentante dell'ARPAC, visto il ciclo produttivo descritto, ha espresso parere favorevole;
- il rappresentante della Provincia di Napoli ha fatto acquisire la nota prot. 2511/07 con richieste di integrazioni;

che successivamente questo settore procedente ha ravvisato la necessità di riconvocare una nuova Conferenza di servizi, alla luce della sentenza del TAR Campania n° 6281/2008, emessa per un caso analogo alla Ditta Sabbia Edil, con la quale il TAR Campania ha accolto il ricorso della Ditta relativo al diniego dell'autorizzazione, ritenendo che il parere reso dall'ASL NA 4 fosse privo di qualsiasi concreto elemento istruttorio riguardante la specifica situazione dell'impianto e che risultava affermazione parziale e non esaustiva il mero riferimento alla ubicazione in zona agricola.

Che per l'impianto della Ditta Sabbia Edil s.a.s. Nella Conferenza dei servizi del 14/10/2008 convocata ai sensi del comma 3, art.269 parte V del D.Lgv. 152 del 03/04/06, assente il comune di Sant'Anastasia, che aveva già espresso il proprio parere favorevole, il rappresentante dell'ARPAC CRIA ha confermato il parere favorevole già precedentemente espresso; il rappresentante dell'ASL NA 4, preso atto che il Comune e l'ARPAC CRIA si sono espressi favorevolmente e visto il parere precedente favorevole rilasciato nel 1992 per l'attività della Sabbia Edil, ha espresso parere favorevole a

- condizione che siano sempre efficienti e funzionanti i sistemi di abbattimento e che gli eventuali inquinanti emessi in ambiente non danneggino le coltivazioni insistenti in zona. Il rappresentante della provincia ha fatto richiesta di integrazione tecnica... che la Provincia di Napoli con nota prot. gen. 100390 del 17/11/08 ha trasmesso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, con la prescrizione che la ditta, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, provveda ad installare una specifica recinzione dell'area individuata nel progetto allegato all'istanza, per delimitare l'impianto che è parte di una maggiore area che risulta nella disponibilità della Ditta Sabbia Edil;
6. In data 15/12/2011 Prot. 24743 il Comune di Sant'Anastasia autorizzava con nulla osta all'esercizio da parte della Sabbia Edil SAS di Nappi Lucia e C., delle attività di lavaggio della sabbia e delle materie prime/secondarie ed in particolare di quelle già disponibili, su propria area ubicata in Sant'Anastasia con accesso dalla via R. Costanzi n.115 ed individuata nella sua maggiore consistenza al foglio 10 part. 1132, 1133, 1134 (ex19) per un quantitativo giornaliero di 100 tonnellate.
7. In data 04/08/2015 Prot. 20328 il Comune di Sant'Anastasia scriveva: "con riferimento alla SCIA 135/2015...finalizzata all'ottenimento di un certificato di compatibilità urbanistica per l'area individuata al foglio 10 part.1132, 1133, 1134 ex 1, previa demolizione delle opere abusivamente realizzate e sanzionate con ordinanza di demolizione n141 del 30/10/2000, si comunica alla SV che il procedimento volto al rilascio del certificato di compatibilità urbanistica rimane sospeso fino alla effettiva demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi, così come riportato nella C.E. In sanatoria n°13 del 13/07/1994.  
La demolizione dovrà avvenire conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza N. 141 del 30/10/2000, con la quale si ingiungeva alla demolizione di un coro di fabbrica preesistente al piano terra della superficie di 70 mq circa, realizzato adiacente e retrostante ad un corpo di fabbrica preesistente di circa 30 mq (oggetto della C.E. In sanatoria n.13/1194) una sovrapposizione di circa 100 mq realizzata sull'intero piano terra, nonché unba rampa di scale di accesso al primo piano."
8. In data 14/10/2015 Prot. 26881 il Comune di Sant'Anastasia scriveva: "vista la relazione tecnica del sopralluogo del 02/10/2015 redatta dal servizio Assetto del territorio, nel quale si riscontrava l'avvenuta rimozione delle opere realizzate abusivamente in aderenza al preesistente corpo di fabbrica riportato nei grafici di concessione in sanatoria 13/94 oggetto di ingiunzione a demolire n.141/2000;  
visti gli atti di ufficio  
ATTESTA  
che l'insediamento produttivo è ubicato in questo comune alla via R. Costanzi, 115 risulta classificato in zona "E" Agricola sul predetto Piano regolatore Generale ed è sito fuori dal centro urbano. Pertanto l'attività di cui all'istanza è compatibile con la destinazione urbanistica in cui ricade, a condizione che non siano effettuate opere che comportino irreversibilmente trasformazioni del suolo agricolo.
9. In data 17/05/2016 Prot. 13699 il Comune di Sant'Anastasia rilascia alla Ditta Sabbia Edil SAS autorizzazione AUA con validità di 15 anni.

**Note istruttorie:**

Da quanto sopra riportato si desume, quindi, che l'intervento non è in zona industriale ma in zona agricola "E", problematica affrontata anche in sede di conferenza di servizi e successivamente superata con prescrizioni precise (come sopra descritto).

Il gruppo istruttore sia da analisi condotte dal SIAN che attraverso il Sistema Informativo Territoriale della UOD07 ha rilevato che l'intera attività non è confinata unicamente nelle particelle 1132, 1133, 1134 del foglio 10 del Comune di Sant'Anastasia dove invece, effettivamente è alloggiato l'impianto, ma anche nelle particelle limitrofe 187, 54, 513, 705 (di cui non si conosce il Foglio) del Comune di Pollena Trocchia così come si evince dall'Elaborato Int.1 trasmesso tra i documenti dell'integrazione prot.88987 del 08,02/2017. Dalle ortofoto, oltre che dalla documentazione grafica prodotta dal proponente, è visibile una pista a forma ellittica, alla quale si accede unicamente da due cancelli sul confine ovest (così come

descritto nella Relazione Integrativa di Valutazione di Incidenza alla pag. 20 “ad ovest da un muro di confine che separa l'insediamento dalla zona industriale di Pollena Trocchia”), che sembrerebbe essere utilizzata da auto mezzi atti allo sversamento di materiale sciolto e rimaneggiato nella sottostante area contigua ubicata nel Comune di Pollena Trocchia.

Dallo studio e dalle analisi condotte dal gruppo istruttore sulle ortofoto dal 1998 ad oggi, si è potuta constatare una perdita di suolo agricolo progressiva nel tempo (SIAN). Vedi allegato 1.

D'altro canto a pag. 12 della Relazione Integrativa di Valutazione di Incidenza si legge: “Superficie Scoperta: mq. 9.751,97, di cui: Area pavimentata: mq 4.320,12; Area non pavimentata (provvista di geomembrana impermeabile):mq 4.715,93; e a pag. 33 dell'Elaborato 6 Relazione Valutazione Assoggettabilità a VIA (2.5.2 IMPATTI SUL SUOLO E SUL PAESAGGIO Si esclude che le attività svolte possano contaminare il suolo, visti i presidi ed i controlli posti in essere. Le lavorazioni di frantumazione inerti, di recupero rifiuti R5 e messa in riserva R13 avvengono in una struttura con pavimentazione in C.A. che garantisce l'impermeabilizzazione e la separazione dal sottostante terreno. L'impatto visivo risulta schermato mediante una recinzione perimetrale.) in antitesi con la condizione dettata dall'attestazione del 14/10/2015 Prot. 26881 del Comune di Sant'Anastasia dove si legge: “che l'insediamento produttivo è ubicato in questo comune alla via R.Costanzi, 115 risulta classificato in zona “E” Agricola sul predetto Piano regolatore Generale ed è sito fuori dal centro urbano. Pertanto l'attività di cui all'istanza è compatibile con la destinazione urbanistica in cui ricade, a condizione che non siano effettuate opere che comportino irreversibilmente trasformazioni del suolo agricolo.”

Inoltre, dalle foto non si evince in maniera chiara la presenza di una geomembrana e nemmeno di una pavimentazione, contrariamente a quanto dichiarato e come descritto nelle righe precedenti. Nella nota Prot. 39759 del 19/01/2017 si riporta che: “l'intervento in oggetto non prevede interazioni con il sottosuolo. L'attività di recupero sarà infatti svolta in una superficie impermeabilizzata e tutto il materiale trattato dovrà avere caratteristiche tali da non rilasciare inquinanti. Quindi il contatto del materiale stoccato in loco con le acque meteoriche non comporta rischio di rilascio di inquinanti nel suolo, sottosuolo e nelle acque sottostanti.

Per quanto riguarda le indagini preliminari si fa rilevare che manca una descrizione dettagliata dello stato dei luoghi all'atto dei sopralluoghi eseguiti per condurre le analisi di dettaglio utili ai fini della valutazione complessiva dell'intervento. Inoltre, manca l'“Appendice A3 Ubicazione delle indagini” (solo copertina in tutte le tre copie CD assente) che fa riferimento all'ubicazione delle indagini.

CARENZE DALLA NOTA Prot. 19884 del 11/01/2017 – richiesta di chiarimenti ed integrazioni

- chiarimenti sulla recinzione corredata da grafici e documentazione fotografica ed eventuale rendering; integrazione sufficiente, manca il rendering;
- specificare con esattezza la distanza chilometrica dal centro abitato, da case sparse, chiese, scuole ecc ecc; non sono state evidenziate le case sparse che sono invece evidenti sia dalle ortofoto di analisi ma anche dalle tavole fornite;
- specificare con esattezza la distanza chilometrica dalla più vicina particella catastale in zona E agricola coltivata ed il sito di ubicazione del progetto de quo. Integrazione carente;

Inoltre si chiede di trasmettere la seguente documentazione integrativa:

- tabella esplicativa di confronto pre e post variante completa di codici CER, descrizione, quantità ton/giorno e operazioni di recupero; manca una descrizione di dettaglio pre variante.
- parere preventivo dell'Asl competente per territorio; integrazione sufficiente; Parere preventivo ASL con prot. 3375 del 28/01/2017, le cui condizioni descritte riportano sempre ad una descrizione delle aree pavimentate e ricoperte da geomembrana.

Dall'analisi delle ortofoto allegate alla relazione non si evince una recinzione ben definita”;

- b. che l'esito della Commissione del 17/05/2017 - così come sopra riportato - è stato comunicato ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 al proponente Sabbia Edil di Nappi Lucia C. S.a.s. con nota prot. reg. n. 388113 del 01/06/2017;

#### **RILEVATO, altresì**

- a. che la Sabbia Edil di Nappi Lucia C. S.a.s ha trasmesso osservazioni al parere reso dalla Commissione del 17/05/2017 con note acquisite al prot. reg. n. 409627 del 13/06/2017, n. 418673 del 16/06/2017 e n. 483192 del 13/07/2017;

- b. che, alla luce delle osservazioni prodotte dal proponente, il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 19/07/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

*“In ordine alle criticità emerse in fase di istruttoria e riportate nel parere della Commissione VIA del 17/05/2017, e con riferimento alle controdeduzioni ex art. 10-bis della Legge 241/90 s.m.i, nota prot. reg. n. 418673 del 16/06/2017 e relativa nota integrativa prot. reg. n. 48319213 del 13/07/2017, si rappresenta quanto segue.*

- *Delimitazione dell'impianto e irreversibilità delle trasformazioni.*

*Con riferimento alla delimitazione dello stabilimento di che trattasi, che “sembrerebbe non confinato unicamente nelle particelle 1132, 1133, 1134 del foglio 10 del Comune di S. Anastasia, ma anche nelle particelle limitrofe 187, 54, 513, 705 (..) del Comune di Pollena Trocchia”( cfr. pg 10 parere), il Proponente ha rappresentato quanto segue.*

*La particella dove è svolta l'attività di che trattasi è esclusivamente la n°1134 del foglio 10 del Comune di S. Anastasia (già particella 19 e successivamente 1132, 1133 e 1134);*

*Quindi la verifica di assoggettabilità alla VIA è stata richiesta per l'attività di recupero rifiuti da autorizzare sulla sola particella n. 1134, valutazioni di eventuali attività effettuate su aree esterne a detta particella esulano dall'oggetto del presente procedimento.*

*Considerato quanto sopra, si ritiene superata la criticità di cui al presente punto.*

- *Criticità connesse alla ubicazione dell'impianto in zona agricola.*

*Con riferimento alla ubicazione critica della attività di recupero rifiuti in area classificata agricola ai sensi del PRG, il Proponente ha fatto rilevare che lo stabilimento è già esistente, e che l'attività da autorizzare è compatibile con la pianificazione urbanistica, in virtù della certificazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune di Sant'Anastasia prot. n. 0026881 del 14.10.2015.*

*Il proponente ha altresì rappresentato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la classificazione urbanistica “agricola” di un'area non è ostativa all'installazione di impianti di recupero rifiuti (Sent. Tar. Campania - Napoli, n°1689/2015 del 23.3.15, Sent. T.A.R. Campania - Napoli, n°1689/2015 del 23.3.15.).*

*Per quanto sopra si ritengono risolte le perplessità relative alla ubicazione dell'impianto in zona agricola.*

- *Perdita di suolo agricolo ed impermeabilizzazione irreversibile.*

*In riferimento alla perdita di suolo agricolo (cfr. pg 10 del parere), il proponente ha rappresentato che la stessa si verifica “in presenza di un'attività edificatoria non riscontrabile in precedenza”. Nel caso di specie “tutte le opere menzionate sono ad ogni buon conto legittimate da autorizzazioni edilizie e urbanistiche e l'attività oggetto del presente procedimento non prevede nuove opere (cioè ulteriori rispetto a quelle già autorizzate) in quanto l'impianto, nella attuale consistenza, è già idoneo allo svolgimento dell'attività descritta nel progetto presentato dal proponente” (.....controdeduzioni).*

*Inoltre il proponente ha dichiarato che “nel caso di chiusura dell'attività lavorativa, al fine di bonificare l'area interessata e per agevolarne il recupero, sarà redatto un piano di ripristino ambientale...”.*

*Il proponente dovrà produrre il piano di ripristino ambientale, comprensivo di tutte le opere necessarie alla rimozione della geomembrana e della pavimentazione, prima dell'avvio delle attività.*

*Considerato quanto sopra, la criticità di cui al presente punto si ritiene superata,*

- *Impatti sul suolo e sul paesaggio.*

*Premesso che con certificato di compatibilità urbanistica - prot. n. 0026881 del 14.10.2015 del Comune di Sant'Anastasia- si attestava che l'attività produttiva di che trattasi è “compatibile con la destinazione urbanistica in cui ricade, a condizione che non siano effettuate opere che comportino irreversibilmente trasformazioni del suolo agricolo”, la Commissione di VIA (cfr pg 10 del parere) ne rilevava l'antitesi con la pavimentazione esterna, in quanto trasformazione irreversibile del suolo.*

*In merito il proponente ha fatto rilevare che la certificazione di compatibilità urbanistica dell'attività produttiva è stata rilasciata dal Comune di Sant'Anastasia sulla base di una SCIA (n. 135 del 24/07/2015) e di un relativo sopralluogo.*

*Orbene se la pavimentazione esterna, già individuata nei grafici allegati alla predetta SCIA, fosse incompatibile con la classificazione urbanistica, avrebbe influito negativamente sul rilascio della citata certificazione.*

*A conferma di quanto sopra, con nota acquisita al protocollo della Regione Campania n.483192 del 3-07-2017, il proponente ha tra l'altro trasmesso l'elaborato grafico "planimetria generale - rilievo stato dei luoghi", già allegata alla suddetta pratica di SCIA, dalla quale già si evince la presenza della pavimentazione.*

*Si rappresenta inoltre che le indagini preliminari eseguite dal proponente hanno accertato il mancato superamento delle CSC nel suolo e nel sottosuolo.*

*Per quanto sopra, e considerato che il progetto di che trattasi non prevede la realizzazione di nuove opere potenzialmente impattanti, si ritiene superata la criticità di cui al presente punto.*

- *Incertezza sulla presenza della geomembrana e della pavimentazione.*

*In allegato alla nota prot.483192 del 13-07-2017 il proponente ha trasmesso un verbale di constatazione della presenza della geomembrana, corredato da foto.*

*Si ritiene pertanto superata l'incertezza sulla presenza della geomembrana nell'insediamento produttivo.*

- *Incertezza relativa alle indagini preliminari.*

*Con riferimento alle indagini preliminari, la Commissione VIA rilevava la mancanza di una descrizione dettagliata dello stato dei luoghi all'atto dei sopralluoghi e la mancanza di una planimetria della ubicazione delle indagini preliminari.*

*In allegato alle controdeduzioni il Proponente ha trasmesso una planimetria dell'ubicazione delle indagini preliminari.*

*Il Proponente ha altresì rappresentato che, in data 21.4.2017, la DG 05 - UOD 17 della Regione Campania, competente ad esprimersi sulla regolarità delle indagini preliminari, ha concluso con esito positivo la relativa procedura (cfr. prot.0294305 del 21.04/2017).*

*Per quanto sopra, si ritiene superata l'incertezza relativa alle indagini preliminari.*

- *Chiarimenti sulla effettiva presenza della recinzione dello stabilimento.*

*Con nota integrativa prot. n.483192 del 13-07-2017, il Proponente ha trasmesso, tra l'altro, un elaborato contenente la rappresentazione fotografica del perimetro e della recinzione dell'impianto, con relativi con ottici.*

*La predetta integrazione ha rilevato la presenza della delimitazione dello stabilimento che, come dichiarato dal proponente, è così costituita: ad ovest da un muro di confine, che separa l'insediamento dalla zona industriale di Pollena Trocchia, sul lato sud in parte da muro di confine ed in parte dalla struttura di un capannone di altra proprietà aliena, sul lato est, sul quale insiste l'accesso all'impianto, in parte da un muro di confine, ed in parte da una scarpata di altezza circa sei metri con sovrastante vegetazione arborea, lungo il lato Nord da rete di recinzione su paletti in legno di altezza circa due metri. Dai grafici si rileva una apertura sul lato est ed un varco sul lato nord posto in adiacenza alla sbarra che delimita l'ingresso all'impianto, e due aperture dotate di cancello sul lato ovest.*

*La criticità di cui al presente punto può essere definitivamente superata con la chiusura dei varchi sul lato ovest con strutture fisse, in luogo di quelle mobili attualmente installate. Inoltre la delimitazione dello stabilimento dovrà consentire il solo accesso alla 'attività produttiva dall'ingresso principale individuato sul lato est nelle planimetrie allegata alla istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA.*

- *Chiarimenti sulla distanza dall'impianto delle case sparse.*

*La Commissione VIA (cfr. pg 10 del parere) ha ritenuto non sufficienti gli elaborati grafici IN2 e IN3, predisposti dal Proponente quale integrazione progettuale, e finalizzati a "specificare con esattezza la distanza chilometrica dal centro abitato, case sparse, chiese, scuole ecc". Nello specifico si rilevava che sulle predette tavole non sono evidenziate le case sparse.*

*Con le controdeduzioni il proponente ha chiarito che le stesse tavole sono state eseguite per consentire l'individuazione della posizione delle case sparse e di qualsiasi altro edificio nel*

raggio di 3 chilometri, attraverso un sistema di radianti ad anelli concentrici a distanza graduata ogni 500 metri che consente di calcolare le effettive distanze richieste.

Gli edifici sparsi, benché non evidenziati, sono individuabili nelle predette tavole.

Il proponente ha anche evidenziato che l'ASL, con il parere preventivo favorevole, ha disposto alcune prescrizioni al fine di evitare nocimento agli abitanti della zona.

Per quanto sopra riportato, si ritiene che le criticità di cui al presente punto siano superate

- Distanza della più vicina particella catastale in zona E agricola coltivata ed il sito di ubicazione del progetto de quo.

La Commissione VIA (cfr pg. 10 del parere) ha ritenuto carente l'integrazione progettuale prodotta dal Proponente per "specificare con esattezza la distanza chilometrica dalla più vicina particella catastale in zona E agricola coltivata ed il sito di ubicazione del progetto de quo. Integrazione carente".

La tavola "IN.1", all'uopo predisposta, rappresenta - come specificato dal Proponente (cfr. pg 17 controdeduzioni) - la posizione delle aziende agricole, regolarmente denunciate, attraverso un sistema radianti ad anelli concentrici a distanza graduata ogni 500 metri che consente di calcolare le effettive distanze richieste.

Si rappresenta inoltre che con il predetto parere preventivo dell'Asl, sono state date alcune prescrizioni proprio a tutela delle colture presenti.

Per quanto sopra riportato, si ritiene che le criticità di cui al presente punto siano superate.

- Tabella esplicativa di confronto pre e post variante completa di codici CER, descrizione, quantità ton/giorno e operazioni di recupero.

La Commissione VIA ha ritenuto che il progetto, anche a seguito delle integrazioni, fosse carente a causa dell'assenza di una tabella descrittiva dell'attività svolta pre-variante (cfr.: pag. 10 esito commissione).

Il proponente ha spiegato che le predette informazioni sono riportate nella relazione tecnica di verifica di assoggettabilità alla VIA (Elaborato 6), allegato alla istanza.

Di seguito si riportano testualmente le tabelle esplicative delle lavorazioni eseguite dall'impresa nella configurazione pre variante:

Lavorazione/i	prodotti finiti [tipologia]	Quantità	u.m.
Frantumazione /Vagliatura	SABBIA	35.000,00	TON/ANNO
Frantumazione /Vagliatura	PIETRISCO	70.000,00	TON/ANNO
Frantumazione /Vagliatura	PIETRAMME	90.000,00	TON/ANNO
Lavaggio sabbia	SABBIA LAVATA	20.000,00	TON/ANNO
TOTALE QUANTITA' ANNUALI		215.000,00	TON/ANNO

Tab. 05 Quantitativi prodotti per la vendita

Lavorazione/i	Materie prime, intermedie {tipologia}	Quantità annua	u.m.	Modalità di stoccaggio/depositi
Frantumazione /Vagliatura	MATERIALI DI ESTRAZIONE CAVA	35.000,00	TON/ANNO	CUMULI
Frantumazione /Vagliatura	MATERIALI DI ESTRAZIONE CAVA	70.000,00	TON/ANNO	CUMULI
Frantumazione /Vagliatura	MATERIALI DI ESTRAZIONE CAVA NATURALE	90.000,00	TON/ANNO	CUMULI
Lavaggio sabbia	MATERIALI DI ESTRAZIONE CAVA NATURALE	20.000,00	TON/ANNO	CUMULI
TOTALE QUANTITA' ANNUALI		215.000,00	TON/ANNO	CUMULI

Tab. 06 Quantitativi trattati

Considerato tutto quanto sopra riportato, si ritengono superate sia l'indeterminatezza delle informazioni fornite dal proponente che le criticità emerse durante l'istruttoria, entrambe riportate nel parere espresso dalla Commissione VIA in data 17/05/2017.

La commissione condivide quindi la proposta del gruppo istruttore e **decide di escludere il progetto di che trattasi dalla VIA con le seguenti prescrizioni:**

- le operazioni svolte nell'azienda dovranno rientrare nelle attività previste dalla lettera z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152" al punto 7, in quanto le valutazioni riportate nello Studio Preliminare Ambientale sono state riferite esclusivamente alle predette attività. In particolare, il proponente dovrà effettuare solo le operazioni di recupero R5 e messa in riserva R13 dei rifiuti inerti non pericolosi delle tipologie 7.1, 7.6, e 7.31-bis, di cui all'allegato I sub allegato 1 D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., sintetizzate nella seguente tabella:

Tipologia impianto All.4 suballegato 1 D.M. 05.02.1998 e s.m.i. Attività di recupero	Tipologia di rifiuti All.1 suball.1 D.M. 05.02.1998	Codici CER	Operazione di recupero Da R1 a R13	Quantità massime in ton/anno MESSA IN RISERVA	Quantità Massime in ton/anno ATT. RECUPERO
Utilizzo dei rifiuti per formazione dei rilevati e sottofondi stradali	7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	10 13 11 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 08 02 17 09 04 20 03 01	R5 R13	120.000	120.000
Utilizzo dei rifiuti per formazione dei rilevati e sottofondi stradali	7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	17 03 02 20 03 01	R5 R13	35.000	35.000
Utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali	7.31-bis Terra e rocce da scavo	17 05 04	R5 R13	60.000	60.000
Messa in riserva	3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	17 04 05 15 01 04 19 01 02 20 01 40	R13	5.000	---
Messa in riserva	3.2 rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	15 01 04 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 06 17 04 07 19 10 02 19 12 03 20 01 04	R13	5.000	---
Messa in riserva	9.1scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	03 01 01 03 01 05 15 01 03 17 02 01 19 12 07 20 01 38 20 03 01	R13	5.000	---
<b>TOTALE</b>				<b>235.000</b>	<b>215.000</b>

- lo stoccaggio di rifiuti in ingresso e delle materie prodotte dovrà avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree dovranno essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro;
- i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero destinati allo smaltimento dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
- i rifiuti in ingresso e le materie prodotte dovranno essere rimosse dalle relative aree di stoccaggio con cadenza giornaliera e comunque valutata in relazione alla dimensione delle stesse aree e dei quantitativi trattati;

- *i varchi sul lato ovest dello stabilimento dovranno essere chiusi con strutture fisse, in luogo di quelle mobili attualmente installate. Inoltre la delimitazione dello stabilimento dovrà consentire il solo accesso all'impianto dall'ingresso principale individuato sul lato est nelle planimetrie allegare alla istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA;*
  - *l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle condizioni di efficienza delle pavimentazioni esterne, della geo membrana, della rete fognaria, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;*
  - *a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;*
  - *il piano di ripristino, comprensivo delle opere necessarie alla rimozione della geomembrana e delle pavimentazioni esterne, dovrà essere prodotto prima dell'inizio delle attività;*
  - *dovranno essere installati i dispositivi di mitigazione acustica indicati nella relazione tecnica "valutazione previsionale di impatto acustico";*
  - *dovrà essere effettuata un'attività di monitoraggio – con oneri a carico del proponente - dei livelli di rumorosità rilevati nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente;*
  - *dovrà essere previsto un monitoraggio – con oneri a carico del proponente- delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento a quelle generate dalle operazioni di triturazione e di stoccaggio dei rifiuti inerti.*
  - *dovrà essere previsto un monitoraggio – con oneri a carico del proponente - delle acque in uscita dagli impianti di trattamento;*
  - *gli impianti dovranno essere condotti nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali; in particolare si richiamano gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;*
  - *devono essere posti in essere adeguati sistemi di protezione dalla diffusione delle polveri durante la movimentazione dei rifiuti;*
  - *deve essere data adeguata informazione agli operatori addetti agli impianti sul funzionamento degli stessi e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti;*
  - *dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto";*
- c. che l'esito della Commissione del 19/07/2017 è stato comunicato alla Sabbia Edil di Nappi Lucia e C. S.a.s. con nota prot. reg. n. 519015 del 28/07/2017;
- d. che la Sabbia Edil di Nappi Lucia e C. S.a.s. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 23/06/16, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

**RITENUTO**, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

**VISTI:**

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;

- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 19/07/2017, l'*Impianto di recupero rifiuti speciali inerti non pericolosi sito nel Comune di Sant'Anastasia (NA) in Via Romani Costanzi 115*, proposto dalla Sabbia Edil di Nappi Lucia C. S.a.s., con sede nel Comune di Sant'Anastasia alla Via Romani Costanzi 115, con le seguenti prescrizioni:
  - 1.1 le operazioni svolte nell'azienda dovranno rientrare nelle attività previste dalla lettera z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152" al punto 7, in quanto le valutazioni riportate nello Studio Preliminare Ambientale sono state riferite esclusivamente alle predette attività. In particolare, il proponente dovrà effettuare solo le operazioni di recupero R5 e messa in riserva R13 dei rifiuti inerti non pericolosi delle tipologie 7.1, 7.6, e 7.31-bis, di cui all'allegato I sub allegato 1 D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., sintetizzate nella seguente tabella:

Tipologia impianto All.4 suballegato 1 D.M. 05.02.1998 e s.m.i. Attività di recupero	Tipologia di rifiuti All.1 suball.1 D.M. 05.02.1998	Codici CER	Operazione di recupero Da R1 a R13	Quantità massime in ton/anno MESSA IN RISERVA	Quantità Massime in ton/anno ATT. RECUPERO
Utilizzo dei rifiuti per formazione dei rilevati e sottofondi stradali	7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	10 13 11 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 08 02 17 09 04 20 03 01	R5 R13	120.000	120.000
Utilizzo dei rifiuti per formazione dei rilevati e sottofondi stradali	7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	17 03 02 20 03 01	R5 R13	35.000	35.000
Utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali	7.31-bis Terra e rocce da scavo	17 05 04	R5 R13	60.000	60.000
Messa in riserva	3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	17 04 05 15 01 04 19 01 02 20 01 40	R13	5.000	---
Messa in riserva	3.2 rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	15 01 04 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 06 17 04 07 19 10 02 19 12 03 20 01 04	R13	5.000	---
Messa in riserva	9.1scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	03 01 01 03 01 05 15 01 03 17 02 01 19 12 07 20 01 38 20 03 01	R13	5.000	---
<b>TOTALE</b>				<b>235.000</b>	<b>215.000</b>

- 1.2 lo stoccaggio di rifiuti in ingresso e delle materie prodotte dovrà avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree dovranno essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro;
- 1.3 i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero destinati allo smaltimento dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
- 1.4 i rifiuti in ingresso e le materie prodotte dovranno essere rimosse dalle relative aree di stoccaggio con cadenza giornaliera e comunque valutata in relazione alla dimensione delle stesse aree e dei quantitativi trattati;
- 1.5 i varchi sul lato ovest dello stabilimento dovranno essere chiusi con strutture fisse, in luogo di quelle mobili attualmente installate. Inoltre la delimitazione dello stabilimento dovrà consentire il solo accesso all'impianto dall'ingresso principale individuato sul lato est nelle planimetrie allegata alla istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA;
- 1.6 l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle condizioni di efficienza delle pavimentazioni esterne, della geo membrana, della rete fognaria, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
- 1.7 a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
- 1.8 il piano di ripristino, comprensivo delle opere necessarie alla rimozione della geomembrana e delle pavimentazioni esterne, dovrà essere prodotto prima dell'inizio delle attività;

- 1.9 dovranno essere installati i dispositivi di mitigazione acustica indicati nella relazione tecnica “valutazione previsionale di impatto acustico”;
  - 1.10 dovrà essere effettuata un'attività di monitoraggio – con oneri a carico del proponente - dei livelli di rumorosità rilevati nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente;
  - 1.11 dovrà essere previsto un monitoraggio – con oneri a carico del proponente- delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento a quelle generate dalle operazioni di triturazione e di stoccaggio dei rifiuti inerti.
  - 1.12 dovrà essere previsto un monitoraggio – con oneri a carico del proponente - delle acque in uscita dagli impianti di trattamento;
  - 1.13 gli impianti dovranno essere condotti nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali; in particolare si richiamano gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
  - 1.14 devono essere posti in essere adeguati sistemi di protezione dalla diffusione delle polveri durante la movimentazione dei rifiuti;
  - 1.15 deve essere data adeguata informazione agli operatori addetti agli impianti sul funzionamento degli stessi e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti;
  - 1.16 dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. **DI** trasmettere il presente atto:
- 4.1 al proponente Sabbia Edil di Nappi Lucia e C. s.a.s.;
  - 4.2 alla Città Metropolitana di Napoli;
  - 4.3 al Comune di Sant'Anastasia (NA);
  - 4.4 alla UOD 50 06 14 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli;
  - 4.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
  - 4.6 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio